



Soluzioni per l'impresa

**BGQ s.r.l.**

via Guzzanica 3 - 24040 Stezzano (BG)

tel. 035.59.28.05 - fax: 035.45.59.267

mail: info@bgq.it - web: www.bgq.it

Cod. Fisc. e Partita IVA 03181590161

IBAN: IT 11 U 03336 52660 00000000969

## **DLGS 231 –LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA'**

**Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231**, recante “ Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, a “vantaggio dell’organizzazione”, o anche solamente “nell’interesse dell’organizzazione”, senza che ne sia ancora derivato necessariamente un vantaggio concreto.

Il principio di personalità della responsabilità penale lasciava gli enti indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente (quasi sempre, tra l’altro, coperto da polizze assicurative).

Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedono un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze della realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti.

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

L’innovazione normativa è di non poco conto, in quanto ne l’ente, ne i soci delle società possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, Cda, Collegio Sindacale, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato sociale.



## FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Le fattispecie di reato rilevanti – in base al d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni – al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore, in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del d.lgs. 231/2001, e possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- 1. delitti contro la pubblica amministrazione** (quali corruzione e malversazione ai danni dello stato, truffa ai danni dello stato e frode informatica ai danni dello stato, indicati agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001) o contro la fede pubblica (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, indicati all'art. 25-bis d.lgs.231/2001);
- 2. reati societari** (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, indicati all'art. 25-ter d.lgs. 231/2001);
- 3. delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25 quater d.lgs. 231/2001;
- 4. delitti contro la personalità individuale** (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all'art. 25-quinquies d.lgs 231/2001).

A ciò si aggiunga che il **Consiglio dell'Unione Europea** ha previsto che gli stati membri adottino le misure necessarie al fine di perseguire, in sede penale.

- ⇒ **i comportamenti contrari alla tutela dell'ambiente** ( Consiglio UE, Decisione quadro del 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale);
- ⇒ **i fenomeni di corruzione nel diritto privato** (Consiglio UE, Decisione quadro del 22 luglio 2003, 2003/568/GAI, relativa alla corruzione nel settore privato).

## REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'articolo 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 – commessi all'estero, purchè nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.



**SANZIONI** per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

1. la sanzione pecuniaria;
2. le sanzioni interdittive;
3. la confisca;
4. la pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive sono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## **ESENZIONE E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Il legislatore ha previsto la possibilità per l'ente di sottrarsi all'applicazione delle sanzioni, purché siano state rispettate determinate condizioni.

**L'art.6 del D.lgs. 231, infatti, contempla una forma di esonero da responsabilità dell'ente se dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.**

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello.

## **I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

L'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, i numeri 1. e 2. della citata disposizione si riferiscono espressamente, sebbene con l'utilizzo di una terminologia ed esposizione estranea alla pratica aziendale, ad un tipico sistema di gestione dei rischi (risk management).


## PROCESSO DI RISK MANAGEMENT

**1. Mappatura dei processi " a rischio"**

**2. Elenco rischi potenziali (per processo)**

**3. Analisi del sistema di controllo preventivo  
esistente ( protocolli )**

**4. Valutazione dei rischi residui  
( non coperti dai controlli preventivi )**



La norma segnala infatti espressamente le due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

- 1. l'identificazione dei rischi:** ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove ( in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/2001;
- 2. la progettazione del sistema di controllo** ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati, intervenendo su due fattori determinanti: I) la probabilità di accadimento dell'evento e II) l'impatto dell'evento stesso.



Soluzioni per l'impresa

**BGQ s.r.l.**

via Guzzanica 3 - 24040 Stezzano (BG)

tel. 035.59.28.05 - fax: 035.45.59.267

mail: info@bgq.it - web: www.bgq.it

Cod. Fisc. e Partita IVA 03181590161

IBAN: IT 11 U 03336 52660 000000000969

## **CONSULENZA**

Il nostro team di professionisti, ingegneri gestionali e ambientali, avvocati e dottori commercialisti, assisterà le imprese a prevenire i reati disciplinati dalla 231/01 attraverso un'approfondita analisi aziendale a tutti i livelli organizzativi al fine di garantire i massimi livelli di affidabilità:

### **FASE 1: CHECK-UP – VISITA ALLA VOSTRA AZIENDA**

Con attività di analisi dei rischi e di controllo interno attraverso la verifica documentale, di carattere generale, ed interviste con i soggetti che rivestono funzioni-chiavi in azienda. Il check-up in azienda si concluderà con un'analisi comprensiva di un progetto di intervento con identificazione delle criticità aziendali, del piano di lavoro, della tempistica e del preventivo di spesa per l'eventuale fase 2.

### **FASE 2: (eventuale): REALIZZAZIONE E ADOZIONE MODELLO**

Sulla base dei risultati del check-up, dell'analisi effettuata e del preventivo di spesa predisposto, ciascuna azienda potrà decidere se richiedere anche la specifica assistenza per la realizzazione ed adozione del modello.

### **FASE 3: (eventuale): VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO**

In considerazione della specifica esperienza maturata dai professionisti l'azienda potrà avvalersi dell'opera dei medesimi in qualità di componenti dell'organismo di vigilanza.



## **La normativa**

Il D.Lgs 231/01 emanato in data 8 Giugno 2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto la responsabilità in sede penale degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto.

## **Quali innovazioni contiene il D.Lgs 231/01**

Per la prima volta nel nostro paese è introdotta la responsabilità penale delle persone giuridiche. Ciò determina che il Giudice Penale nell'irrogazione di sanzioni interdittive, non dovrà più fondare la propria valutazione sull'eventuale illecito, potendosi limitare a valutare unicamente se l'azienda ha efficacemente ottemperato alla normativa contenuta nel D.Lgs 231/01.

## **Le società che non hanno rapporti con la pubblica amministrazione hanno interesse ad ottemperare al D.Lgs 231/01?**

Si, in quanto l'applicazione delle sanzioni alle imprese incide direttamente sugli interessi economici dei soci. Nel caso in cui sia commesso un reato per il quale è prevista la responsabilità dell'impresa, legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il modello, abbiano impedito all'Ente di beneficiare del meccanismo di esonero previsto dal D.Lgs 231/01.

## **Quale sono le tipologie di reati per le quali è possibile ottenere la scriminante adottando i modelli organizzativi previsti dal DLgs 231/01?**

Le tipologie di reati per le quali è possibile ottenere la scriminante sono i seguenti:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- Illegale ripartizione degli utili;
- Falsità nelle comunicazioni sociali;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Formazione fittizia del capitale;
- Indebita influenza nell'assemblea;
- Ostacolo all'esercizio della funzione di pubblica vigilanza;
- Aggiotaggio;



- Frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- Corruzione;
- Concussione;
- Reati in tema di erogazioni pubbliche;
- Reati contro la personalità individuale;
- Reati societari.

### **Di cosa ha bisogno l'azienda per uniformarsi al D.Lgs 231/01?**

Per essere esenti da responsabilità le aziende debbono:

- adottare, prima della commissione del fatto, modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati;
- costituire un organismo dell'ente con compito di vigilare efficacemente sul funzionamento e sull'osservanza di modelli e curare il loro aggiornamento;
- definire i modelli di organizzazione e gestione;
- essere in grado di evitare la commissione del reato se non mediante l'elusione fraudolenta dei modelli stessi;
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza di modelli e debbono introdurre un sistema disciplinare idonea a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### **Cosa devono garantire i modelli organizzativi/gestionali per ottemperare al DLgs 231/01?**

E' necessario che siano garantite misure di sicurezza tali da impedire il compimento di reati se non mediante il raggiro fraudolento delle misure di sicurezza.

### **Quali sono le sanzioni in cui può incorrere l'azienda che non adotti i modelli organizzativo/gestionali?**

Sanzioni pecuniarie e/o sanzioni interdittive tra le quali la sospensione del diritto a contrarre con la PA, la revoca delle licenze concessioni e la sospensione parziale dell'attività. In particolare negli ultimi tempi si è vista una cospicua giurisprudenza in materia con provvedimenti che hanno portato all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi per la durata di un anno (art. 9, comma 2, lettera d del D.Lgs 231/01) a cui spesso si è accompagnato un provvedimento di revoca dell'ultima tranche del finanziamento erogato.



**BGQ S.r.l.**

via Guzzanica 3 - 24040 Stezzano (BG)

tel. 035.59.28.05 - fax: 035.45.59.267

mail: info@bgq.it - web: www.bgq.it

Cod. Fisc. e Partita IVA 03181590161

IBAN: IT 11 U 03336 52660 000000000969

Soluzioni per l'impresa

## **Come individuare i modelli gestionali/organizzativi più idonei per la propria azienda?**

I modelli gestionali/organizzativi dovranno essere conformi alle necessità ed alle dimensioni dell'azienda. In particolare per le PMI (Piccole Medie Imprese), la cui definizione va cercata nella essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale, l'adozione del modello può minimizzare le conseguenze sanzionatorie per l'ente, a patto che le condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs 231/01 siano rispettate. Per tali imprese si è pensato ad uno schema sufficientemente flessibile in cui le modalità operative di conduzione dell'attività di gestione del rischio potrà essere svolta non con il supporto di funzioni interne aziendali bensì con apporti professionali esterni.

## **Quali sono i ruoli previsti dal DLgs 231/01?**

Struttura essenziale e propedeutica all'osservanza delle norme del D.Lgs 231/01 è la costituzione di un ODV (Organo di Vigilanza). Per le PMI tale incombenza potrebbe essere demandata (secondo quanto statuito dall'arti. 6 c.4) direttamente all'organo dirigente, il quale si avvalga di professionisti esterni ai quali affidare l'incarico di effettuare periodiche verifiche sul rispetto e l'efficacia dei modelli. I professionisti esterni potranno svolgere tutte le attività di carattere tecnico riferendo all'organo dell'Ente.